



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA**

Procedura n. 47/2024 n. prot. 236/24 del 12/9/2024

CONCORDATO MINORE IN CONTINUITA'

Titolo IV, Capo II Sez. III ex Art.74 e ss. C.C.I.I D. Lgs 12.01.2019, n. 14,

in attuazione della legge 19.10.2017, n. 155,

aggiornato al D. Lgs 17.06.2022, n. 83 ed al D. Lgs 13.09.2024, n. 136

Debitore: Scuderi Emanuela Annita

Professionista incaricato: Dott.ssa Guzzardi Letizia

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'OCC

ai sensi dell'art. 76, comma 2 Decreto legislativo 14 del 12/01/2019





Sommario

PREMESSA	2
1 DICHIARAZIONE DI TERZIETA' ED INDIPENDENZA DEL PROFESSIONISTA INCARICATO... 4	4
2. ATTIVITA' PRELIMINARI SVOLTE.....	4
3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE.....	6
4. DEBITI, CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI, RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.....	7
4.1 CREDITO FONDIARIO.....	7
4.2 CREDITO IPOTECARIO.....	8
4.3 CREDITI PRIVILEGIATI	8
4.4 CREDITI CHIROGRAFARI	10
5. ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI	12
6. ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI	12
7. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA	12
8. VERIFICHE DELL'O.C.C. – RISULTATI	12
9. ANALISI DEL CONCORDATO MINORE: ANALISI REDDITUALE, SUDDIVISIONE IN CLASSI, SITUAZIONE PATRIMONIALE.	13
10. COSTI DELLA PROCEDURA, SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI E VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEL PIANO DEL CONCORDATO MINORE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	16
11. CONCLUSIONI	18
12. ATTESTAZIONE	18

PREMESSA

Con istanza prot. n. 236/24 del 12/9/2024 (all. n. 0), in entrata dell'ODCEC di Catania, l'Avv. EMANUELA ANNITA SCUDERI nata a Catania il 15/10/1981 codice fiscale: SCDMLN81R55C351G (all.n. 0_1), residente in san Giovanni la Punta (CT), via Roma n. 82, assistita dall'Avv. Nicola Luca Barbera, ha depositato domanda per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, cui è stato assegnato il n. 47/2024.

Atteso quanto sopra, la sottoscritta professionista Dott.ssa Letizia Guzzardi, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Catania al n. A1083 dal 15/7/1996 e al Registro dei Revisori Contabili al n. 78100 dal 7/6/1999 G.U. 50





con studio in Catania in Via Firenze, 40, è stato conferito l'incarico (all. n. 0_2) di predisporre la relazione contenente:

- il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di concordato minore in continuità;
- il giudizio sulla fattibilità della proposta di concordato minore in continuità come proposto;

Al fine di meglio informare i creditori e consentire quindi una migliore valutazione della presente proposta di concordato minore in continuità è conveniente esporre di seguito gli elementi rilevanti che hanno portato a formulare la proposta medesima.

La proposta di concordato minore in continuità è corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 75 (D.Lgs12.01.2019 n. 14, in attuazione della legge 19.10.2017 n. 155, aggiornato al D. Lgs 17.06.2022 n. 83) in particolare:

- le scritture contabili obbligatorie in relazione alla attività professionale condotta dalla debitrice, nonché la dichiarazione dei redditi. Atteso che la debitrice ha adottato il regime forfettario ex Legge n. 190/2014 la stessa non è obbligata alla redazione e presentazione delle dichiarazioni IVA ed IRAP, ma solo della dichiarazione dei redditi;
- relazione particolareggiata sulla situazione economico – patrimoniale e finanziaria (all. 0_3);
- elenco di tutti i creditori con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, elenco comprensivo della indicazione del domicilio digitale dei creditori;
- documentazione relativa a stipendi, pensioni, redditi ed entrate del nucleo familiare della debitrice con indicazione di quanto necessario al mantenimento dello stesso.

Infine la scrivente attesta che la debitrice:

- **non** presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d), numeri 1), 2), e 3);
- non ha avuto accesso ad alcuno degli strumenti di composizione della crisi né ha ottenuto la esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta professionista incaricata presenta la seguente relazione redatta ai sensi dell'art. 76 comma 2 D.Lgs12.01.2019, e successive modifiche relativa alla proposta di concordato minore in continuità formulata dall'Avv. Emanuela Annita Scuderi, iscritta all'Ordine degli avvocati di Catania dal 19/4/2016, professionista che svolge la propria attività lavorativa





prevalentemente nel settore penale. È altresì consulente “231” per aziende e privati; alla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura che ci occupa la debitrice ha riferito che non ha clientela che possa definirsi “stabile” né contratti stabili di consulenza.

Attualmente frequenta il corso di formazione professionale approvato dal CNF per divenire RAM Apart ossia professionista della reputazione digitale che, conseguendo la relativa qualifica ai sensi della L. 4/2013 dopo aver superato l'esame del primo corso nazionale, permette di poter accedere ad una delle professioni c.d. “del futuro”, circostanza dovrebbe consentire di implementare il reddito professionale attuale.

1 DICHIARAZIONE DI TERZIETA' ED INDIPENDENZA DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

La sottoscritta professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti per la nomina di cui all'art. 358 del C.C.I.I. e all'uopo attesta:

- che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto della debitrice interessata alla Proposta di concordato minore in continuità;
- che non si trova in una delle situazioni previste dall'art.2399 c.c., vale a dire: non è interdetta, inabilitata, fallita o è stata condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporale, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);

L'OCC ha effettuato le comunicazioni all'agente della riscossione, alla agenzia delle entrate ed agli enti previdenziali competenti per territorio, mentre la scrivente ha effettuato le comunicazioni ai creditori e sottopone all'OCC Commercialisti Catania ed ai creditori la propria relazione contenente l'attestazione sulla fattibilità del concordato minore in continuità.

2. ATTIVITA' PRELIMINARI SVOLTE

La sottoscritta, nel corso degli incontri e degli scambi epistolari con la debitrice ed i componenti del nucleo familiare, ha acquisito informazioni relative allo stato reddituale, alla composizione dei





debiti ed alle cause del sovraindebitamento e ha esaminato le possibili vie da esperire per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

All'esito dell'esame della documentazione così acquisita la scrivente ha avviato l'attività di verifica ed acquisizione dei dati presso l'Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate, l'Agente della riscossione, l'Ufficio del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, l'Ufficio dei tributi del Comune di residenza, la Banca d'Italia con la consultazione dell'archivio centrale informatizzato e dell'archivio relativo alla Centrale di allarme interbancario, il CRIF, la Camera di Commercio, la Conservatoria dei Registri Immobiliari, il Pubblico registro automobilistico, l'INPS, l'INAIL, la Cassa Forense e tutti gli istituti di credito (Banche e/o finanziarie) coinvolte nella procedura. È stata riscontrata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 74 comma 1, Decreto legislativo n. 14/2019, atteso che la debitrice è un professionista ed i debiti oggetto di esame non hanno natura consumeristica.

Ha verificato la insussistenza delle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 77, Decreto legislativo n. 14/2019.

La debitrice ha presentato documentazione atta a consentire alla scrivente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Una volta verificata la sussistenza delle predette condizioni, è stato possibile procedere all'analisi delle singole misure previste per la composizione della crisi ed è stata esclusa, **a causa della situazione personale, debitoria e della sua formazione**, ogni altra ipotesi del cosiddetto accordo di composizione compresa l'ipotesi liquidatoria.

È stata quindi approfondita l'ipotesi del concordato minore di cui agli artt. 74 e seguenti del Decreto legislativo 14/2019, concludendo per la fattibilità del piano relativo.

La debitrice non si è avvalsa dell'Advisor.

Con riferimento alle verifiche preliminari la scrivente riferisce quanto segue.

Ha provveduto alla apertura del cassetto fiscale (all. 2_1), così da poter verificare la posizione reddituale della debitrice nel corso del tempo.

In data 12/12/2024 ha acquisito la certificazione della Banca d'Italia relativa alla Centrale di allarme interbancario (all. 2_2), con assenza di segnalazioni ed il successivo 13/12/2024 ha acquisito la certificazione della Banca d'Italia relativa alla centrale rischi (all. 2_3) rilevando la correttezza dei dati comunicati dalla debitrice in ordine alla esposizione per debiti di firma nei





confronti della Aragon NPL s.r.l. per debito della (garanzia personale di prima istanza con valore della garanzia pari ad € 53.000,00 e garantito pari ad € 15.019) e della BPER banca per mutuo ipotecario.

Dalla certificazione CRIF (all. 2_4) risulta che la debitrice, ad eccezione del mutuo contratto per l'acquisto della abitazione e del quale si dirà nel prosieguo, non ha contratto alcun finanziamento. A carico della debitrice Non risultano né carichi pendenti né iscrizione al casellario giudiziario (all. 2_5).

3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE

La scrivente, all'esito dell'esame condotto e sopra descritto, ritiene applicabile al caso che ci occupa l'istituto giuridico del "concordato minore" di cui al Decreto Legislativo 14/2019 art. 74 e seguenti.

L'Avv. Scuderi, come verrà successivamente indicato, è soggetto sovra indebitato ai sensi dell'art. 2 CCI avendo contratto, il 5/9/2008, sino alla concorrenza di € 249.500,00, obbligazioni fideiussorie a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa e a garanzia delle obbligazioni della S.G. Gioielli s.r.l. in liquidazione (all. 3_1).

La debitrice principale si è resa inadempiente e l'istituto bancario ha notificato al debitore principale ed ai garanti il D.I. n. 303/2015 (all. 3_2).

FIRE S.p.A., quale procuratrice di IBLA S.r.l., ha reso dichiarazione di credito per l'importo complessivo di € 317.764,31 che sarà oggetto di esame. Tale debito è qualificabile come non consumeristico.

L'Avv. Scuderi ha ottenuto l'iscrizione all'ordine degli avvocati di Catania in data 19/4/2016 (all. 3_3) ed ha aperto la P.I. con attività esercitata "*attività degli studi legali*" il 7/5/2019 (cfr. all. 2_1).

Tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 77 CCI sussistono.

Attraverso la presente procedura l'Avv. Emanuela Annita Scuderi intende proseguire la propria attività professionale, preservando, ai sensi dell'art. 75 commi 2 bis CCII, i beni strumentali e l'immobile sito in San Giovanni La Punta, Via Roma 82, in catasto al foglio 7, mappale 50 sub 20, oggi adibito ad abitazione principale e studio professionale, gravato da mutuo fondiario erogato da BPER e in relazione al quale il pagamento delle rate risulta regolare.





4. DEBITI, CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI, RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

4.1 CREDITO FONDIARIO

Risulta dalla documentazione esaminata ed in atti che l'Avv. Scuderi ha contratto in proprio con l'allora **Banco di Sicilia, oggi BPER**; solo il mutuo (all. 4_1) per l'acquisto della abitazione sita in San Giovanni La Punta. Il detto contratto a rogito del Notaio Marco Cannizzo del 16/3/2007 prevedeva il rimborso del capitale erogato e pari ad € 140.000, 00 in anni trenta, con rate mensili, con tasso di interessi fissato nella misura del 5,80% e rata mensile pari ad € 821,45.

Alla data del 12/12/2024 il pagamento del mutuo risulta regolare ed il capitale residuo dovuto ammonta ad € 92.678,19 (all. 4_2). Il credito è garantito da iscrizione ipotecaria di primo grado e sino all'importo di € 210.000,00.

Dall'esame dei dati contenuti nel cassetto fiscale risulta che al momento della stipula del mutuo e della sottoscrizione delle fideiussioni la debitrice non svolgeva attività lavorativa; la stessa ha riferito che l'obbligazione verso l'istituto bancario è stata onorata dai genitori, atteso che all'epoca la debitrice era studentessa.

In relazione al mutuo fondiario che ci occupa adibito ad abitazione e studio professionale della debitrice, garantito dall'immobile sito in San Giovanni la Punta, Via Roma 82, stante la regolarità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 75 comma 2 bis, la debitrice nel ricorso per l'apertura della procedura ha richiesto l'adozione delle misure protettive. Sullo stesso infatti pende la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 496/2017 come emerge dalla lettura della relazione del professionista delegato (all. 4_3) e dall'avviso di vendita (all. 4_4) -prossima asta fissata per il prossimo 23/1/2024 con base asta € 50.203,12 ed offerta minima € 37.652,34-.

Detto creditore non risulta intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare oggi pendente innanzi il Tribunale di Catania ed iscritta all'R.G.E. 496/2017; ove però l'immobile a garanzia del mutuo fosse venduto l'istituto potrebbe intervenire tardivamente ed a norma degli art. 528 e 566 c.p.c. soddisfarsi sull'intero ricavato della vendita per l'ammontare del capitale residuo pari, al 12/12/2024 ad € 92.678,19.





4.2 CREDITO IPOTECARIO

La scrivente, avuta contezza della esistenza del D.I. 303/2015 (cfr all. 3_2) emesso, su ricorso della Banca Agricola di Ragusa, dal Tribunale di Ragusa in danno della S.G. Gioielli s.r.l. in liquidazione e dei sig.ri Scuderi Claudio, Scuderi Salvatore, Scuderi Emanuela Annita, ha richiesto alla Dovalue ed a Ibla di rendere dichiarazione di credito.

Ha riscontrato la pec l'Avv. Francesco Ferraro, per l'Avv. Alessandro Barbaro (all. 4_5). Si legge nella documentazione acquisita che IBLA ha nominato Dovalue s.pa. quale propria procuratrice, e che tale ultima società a sua volta ha costituito Fire s.p.a. quale proprio procuratore in via continuativa per il credito di titolarità di Ibla s.r.l..

Non risulta in atti alcuna cessione da BAPR ad Ibla s.r.l.. con pec del 10/1/2025 l'avv. Ferraro ha trasmesso gli atti della procedura esecutiva riservandosi l'ulteriore produzione (cfr. all 4_4 bis e 4_6 ter).

Con la citata dichiarazione di credito la cessionaria ha dichiarato un credito per l'importo complessivo di € 317.764,31 e di questo, il minore importo di € 30.000,00 è garantito da ipoteca giudiziale iscritta il 28/4/2015 ai nn. 14133/1591 in danno della debitrice e dei fratelli Scuderi Claudio e Scuderi Salvatore (cfr. nota scrizione ipotecaria all. 6 contenuto nella cartella zip 4_6).

La citata ipoteca grava sull'immobili sito in San Giovanni La Punta, Via Roma n. 82 in catasto al Fg. 7 part. 50 sub 20. Trattasi di ipoteca di secondo grado e successiva rispetto alla iscrizione del mutuo fondiario di cui si è detto al precedente paragrafo.

Per quanto qui di interesse, il credito che ci occupa ha rispetto all'immobile di proprietà della debitrice deve essere considerato ipotecario sino all'importo di € 30.000,00.

4.3 CREDITI PRIVILEGIATI

A riscontro delle richieste della scrivente l'INPS (all. 4_7), l'INAIL (all. 4_8), la Cassa Forense (all. 4_9), l'Agenzia delle Entrate (all. 4_10) e la CCIAA del Sud Est Sicilia (all. 4_11) hanno riferito della inesistenza di posizioni debitorie in capo all'Avv. Scuderi.

A) La debitrice ha indicato tra i propri creditori **l'Avv. Cristina Agostinelli**, la quale con dichiarazione di credito del 28/11/2024 (all. 4_12) si è dichiarata creditrice per compensi professionali per l'importo di € 600,00 oltre cassa di previdenza ed iva, così per l'importo complessivo di **€ 761,28**. Il credito è assistito **privilegio mobiliare ex art. 2751 bis n. 2** trattandosi dell'attività professionale prestata nell'ultimo biennio.





B) L'agente della riscossione (all. 4_13) ha comunicato l'esistenza di una sola cartella a ruolo del 2024 notificata in data 30/4/2024 e relativa alla tassa automobilistica -creditore la Regione Sicilia- anno di imposta 2021 in relazione al veicolo targato DR227KR. L'importo assistito da privilegio mobiliare speciale è pari ad € 131,79 di cui € 126,78 per imposta ed € 5,01 per interessi. In relazione alla detta cartella di pagamento la debitrice ha documentato il pagamento giusta rateizzazione n. 234009 del 28/6/2024 (all. 4_13 bis), sicchè il debito è pari a 0.

C) La Regione Siciliana ha riscontrato la richiesta di dichiarazione di credito inviato la visura tributaria relativa alle tasse automobilistiche per l'autoveicolo targato DR227KR (all. 4_14). La debitrice ha documentato il pagamento delle cartelle relative alle imposte per gli anni 2017, 2018 e 2019, giusta rateizzazione n. 19431 del 21/3/2023 (all.ti 4_13 bis e 4_14 ter). Per l'anno di imposta 2020 la debitrice ha ottenuto l'esenzione dal pagamento della imposta-.

Quanto riferito è riepilogato nella tabella che segue:

anno	imposta	sanzione	interessi	totale	cartella	
2017	208,98	62,69	31,35	303,02	29320200064330000	rateizzazione n. 19431 del 21/3/2023
2018	208,98	62,69	27,17	298,84	29320210148947200	
2019	208,98	62,69	22,99	294,66	29320220050410800	
2020	Pagamento non esigibile			-		
2021	208,98	62,69	14,63	286,30	29320240037653637000	rateizzazione 234009 del 28/6/24

La tassa automobilistica per il 2023 è stata pagata e risultano invece dovute le somme per tasse automobilistiche per gli anni 2022 e 2024 con un debito complessivo al privilegio di € 503,07 al privilegio, di cui € 489,96 per imposte ed € 13,11 per interessi.

anno	imposta	sanzione	interessi	totale
2022	208,98	62,69	10,45	282,12
2024	280,98	7,84	2,66	291,48
	489,96	70,53	13,11	573,60

D) Il comune di San Giovanni La Punta ha dichiarato di essere creditore della debitrice per la tassa smaltimento rifiuti per l'importo complessivo di € 163,00 (all. 4_15) di cui € 29,00 per l'anno di imposta 2021, € 51,00 per l'anno di imposta 2022 ed € 82,00 per 6° rata anno di imposta 2023. La debitrice ha documentato il pagamento della 6° rata 2024 effettuata in ritardo e segnatamente il 16/10/2024 (all. 4_15 bis), sicchè il debito residuo ammonta ad € 80,00.





4.4 CREDITI CHIROGRAFARI

A) Ai fini della determinazione del credito chirografario della **FIRE**, per la originaria posizione di BAPR, occorre rilevare che (i) le obbligazioni in capo alla debitrice derivano da fideiussione e obbligato in solido con Scuderi Claudio e Scuderi Salvatore, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla S.G. Gioielli s.r.l. in liquidazione e sino all'importo massimo di € 249.500,00, per come risulta dalla documentazione cartella allegato 4_6, allegato 2. Di questo € 30.000,00 risultano garantiti da ipoteca giudiziale di cui si è detto al precedente paragrafo 4.2.

La creditrice ha quantificato il credito in complessivi € 317.764,31 (cfr all. 4_5) e relativo a tre posizioni e segnatamente (i) € 259.380,42 a fronte del credito derivante da mutuo stipulato dalla società in data 5/9/2008, (ii) € 50.879,54 a fronte del D.I. azionato nei confronti della debitrice quale fideiussore, ed (iii) € 7.504,35 per spese di lite relative alla sentenza n. 445/2023.

La debitrice però risponde nei limiti della fideiussione prestata e quindi sino all'importo di € 249.500,00 di cui € 30.000,00 garantito da ipoteca ed € 219.500,00 al chirografo.

Occorre però rilevare che in seno alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 496/2017 il creditore Ibla ha percepito l'importo di € 27.000,00 (cfr. all. 4_3 a pagina 6) a parziale soddisfacimento del credito ipotecario di Scuderi Claudio e Scuderi Salvatore, credito in questa sede azionato al chirografo.

L'incasso della detta somma è confermata dall'Avv. Ferraro con pec del 10.1.2025 (all. 4_6 bis e 4_6 ter).

Pertanto l'importo da riconoscersi al chirografo per la procedura che ci occupa ammonta ad € 192.500,00.

Alla superiore somma occorre aggiungere le somme dovute per spese di lite relative al giudizio di opposizione definito innanzi il Tribunale di Ragusa e per il quale la debitrice è stata condannata in solido con la S.G. Gioielli s.r.l. in liquidazione e i sigg.ri Scuderi Claudio e Scuderi Salvatore al pagamento dell'importo complessivo di € 7.504,35

B) L'agente della riscossione ha comunicato l'esistenza di una sola cartella a ruolo del 2024 notificata in data 30/4/2024 e relativa alla tassa automobilistica -creditore la Regione Sicilia- anno di imposta 2021 in relazione al veicolo targato DR227KR. L'importo da riconoscersi al chirografo per sanzioni è pari ad € 37,59 (cfr all. 4_13). In relazione alla detta cartella di pagamento la debitrice ha documentato il pagamento giusta rateizzazione n. 234009 del 28/6/2024 (all. 4_13 bis), sicchè il debito è pari a 0.





C) La tassa automobilistica per il 2023 è stata pagata e risultano invece dovute le somme per tasse automobilistiche per gli anni 2022 e 2024 con un debito complessivo al chirografo di € 70,53 per sanzioni.

anno	imposta	sanzione	interessi	totale
2022	208,98	62,69	10,45	282,12
2024	280,98	7,84	2,66	291,48
	489,96	70,53	13,11	573,60

D) IFIS Con decreto ingiuntivo del maggio del 2023 IFIS NPL Investing s.p.a. ha ingiunto alla società S.G. Gioielli s.r.l. in liquidazione e ai garanti nelle persone della debitrice e dei sigg.ri Scuderi Claudio e Scuderi Salvatore il pagamento della somma di € 41.059,50 (all. 4_16 e 4_16.1), oltre spese legali per € 1.370,00 € 286,00 per esborsi e iva e cp come per legge. Il tentativo di mediazione tenutosi il 19/7/2024 (all. 4_16 bis) non ha avuto esito positivo e la debitrice ha proposto atto di citazione in opposizione (all. 4_16 ter). Il giudizio è iscritto a ruolo al n. R.G. 13483/23 e la prossima udienza sarà chiamata per il prossimo 7/4/2025 (all. 4_16 quater). Con pec del 2/1/2025 (all. 4_16 quinquies) la scrivente ha chiesto all'Avv. Ilenia Petralia di rendere dichiarazione di credito ma alla data di chiusura della presente relazione non è pervenuta alcuna comunicazione. Per tale ragione il credito è stato quantificato come da D.I. in € 41.059,50, oltre le spese legali del D.I. quantificate complessivamente in € 2.012,20.

Come emerge dalla disamina dei crediti e dalle dichiarazioni dei creditori risulta che:

- non vi sono crediti che derivano dallo svolgimento dell'attività professionale in essere;
- non vi sono debiti di derivanti da obbligazioni o finanziamenti contratti in proprio;
- non vi sono debiti proprio della debitrice, eccezion fatta per i debiti verso il comune di residenza (€ 80,00) e la Regione Siciliana per tasse automobilistiche (€ 573,60);
- i debiti che costituiscono la massa passiva sono rappresentati da obbligazioni assunte dalla debitrice quale fideiussore S.G. Gioielli s.r.l. in liquidazione.

La debitrice con il reddito derivante dalla attività professionale di avvocato non è nelle condizioni di far fronte alle obbligazioni della S.G. Gioielli s.r.l. in liquidazione società della quale come detto era garante.





5. ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Dai controlli effettuati non risulta alcun atto di cessione compiuto negli ultimi cinque anni.

6. ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dalla documentazione presentata e dalle verifiche effettuate dal sottoscritto, non risultano atti impugnati dai creditori.

7. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

La sottoscritta ritiene che la documentazione prodotta dal debitore, oltre a quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi sufficientemente completa ai fini che qui interessano.

8. VERIFICHE DELL'O.C.C. – RISULTATI

La sottoscritta, a seguito della nomina a gestore, ha provveduto alla verifica delle posizioni debitorie di cui la ricorrente ha fornito indicazioni e all'esito delle risposte ricevute la situazione debitoria

Creditore	Tipo Debito	privilegio	chirografo	totale
<i>IBLA - FIRE</i>	Ipotecario	30.000,00		30.000,00
<i>avv Agostinelli</i>	privilegio	761,28		761,28
<i>Regione Siciliana</i>	privilegio	503,07		503,07
<i>Comune di san Giovanni La Punta</i>	privilegio	80,00		80,00
<i>Regione Siciliana</i>	chirografo		70,53	70,53
<i>IBLA - FIRE credito da fideiussione</i>	chirografo		192.500,00	192.500,00
<i>IBLA - FIRE spese legali</i>	chirografo		7.504,35	7.504,35
<i>IFIS comprensivo di spese legali</i>	chirografo		43.071,70	43.071,70
Totale		31.344,35	243.146,58	274.490,93

Risulta altresì che la ricorrente ha contratto un mutuo con il **Banco di Sicilia, oggi BPER** per l'acquisto dell'immobile sito in San Giovanni La Punta n. 82, adibito ad abitazione principale e a studio professionale. Il pagamento delle rate è regolare pertanto la debitrice ha chiesto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 75 comma 2 bis. La scrivente ritiene tale proposta conveniente per i creditori per come meglio sarà precisato nel paragrafo relativo alla attestazione.

Come infra detto, BPER non risulta intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare oggi pendente innanzi il Tribunale di Catania ed iscritta all'R.G.E. 496/2017; ove però l'immobile a





garanzia del mutuo fosse venduto l'istituto potrebbe intervenire tardivamente ed a norma degli art. 528 e 566 c.p.c. soddisfarsi sull'intero ricavato della vendita per l'ammontare del capitale residuo pari, al 12/12/2024 ad € 92.678,19.

9. ANALISI DEL CONCORDATO MINORE: ANALISI REDDITUALE, SUDDIVISIONE IN CLASSI, SITUAZIONE PATRIMONIALE.

Il nucleo familiare della debitrice (all. 9_1) è composto anche dai genitori della stessa e da un fratello per come di seguito dettagliato

- SCUDERI EMANUELA ANNITA nata il 15/10/1981 in CATANIA (CT) (C.F. SCDMLN81R55C351G)
- SCUDERI VINCENZO ELIO nato il 04/07/1947 in CATANIA (CT) (C.F. SCDVCN47L04C351Z), padre;
- STRANO AGATA nata il 19/01/1950 in CENTURIFE (EN) (C.F. STRGTA50A59C471N), madre;
- SCUDERI CLAUDIO nato il 30/10/1974 in CATANIA (CT) (C.F. SCDCLD74R30C351Z), fratello.

La scrivente ha quindi esaminato la situazione reddituale dell'intero nucleo familiare negli anni dal 2021 al 2024 e i cui dati sono riepilogati nella tabella che segue

REDDITI NETTI	2021	2022	2023	2024	Allegato
Scuderi Emanuela	2.085,00	7.245,00	16.739,00	20.760,27	All. 9_2
Scuderi Vincenzo	8.731,90	9.011,90	9.496,20	9.496,20	All. 9_3
Strano Agata	12.102,00	12.114,00	9.795,00	9.795,00	All. 9_4
Reddito netto annuo	22.918,90	28.370,90	36.030,20	40.051,47	
Reddito netto mensile	1.762,99	2.182,38	2.771,55	3.080,88	

Per il sig. Scuderi Vincenzo il reddito da pensione per il 2024 è stato posto pari a quello del 2023; per la ricorrente e la madre, Strano Agata si è tenuto conto del reddito professionale netto alla data del 31/12/2024.

Non si è tenuto conto del reddito del sig. Scuderi Claudio che ha avviato l'attività nel giugno del 2024 e che è temporaneamente componente del detto nucleo.





Il reddito mensile netto medio del nucleo familiare (al netto di irpef e contributi per le attività professioni della ricorrente e d'impresa della madre) per il 2024 può quantificarsi in € 3.080,00. Alla luce dei dati sopra indicati emerge che il reddito professionale netto della ricorrente, che ha avviato l'attività di studio legale nel 2019 è, unitamente ai redditi dei genitori conviventi e componenti il medesimo nucleo familiare, idoneo a garantire il pagamento della rata corrente del mutuo fondiario BPER e pari ad € 850,00, che come detto stante la regolarità dei pagamenti non è oggetto della proposta concordataria che ci occupa, e le obbligazioni concordatarie proposte - versamento di € 5.000,00 alla omologa del concordato ed € 400,00 mensili per anni 10, oneri questi ultimi idonei a garantire l'esecuzione del piano concordatario in continuità, oltre le spese di procedura per la quota residua dei compensi dell'OCC e del Commissario Giudiziale che sarà nominato stante la richiesta di adozione delle misure protettive.

Nella proposta di concordato in continuità la debitrice ha proposto la formazione di tre classi per come di seguito argomentato.

1) Classe creditori ipotecari

All'interno della classe trova collocazione il creditore IBLA – Fire per la parte del credito garantito da ipoteca di secondo grado sull'immobile sito in San Giovanni la Punta Via Roma n. 82 infra identificato anche catastalmente. Nella proposta concordataria per detto creditore è previsto il pagamento integrale di € 30.000,00 mediante un acconto di € 5.000,00 entro 20 giorni dalla omologa e la restante parte pari ad € 25.000,00 in rate mensili per tutta la durata del piano dei pagamenti. Sebbene la garanzia ipotecaria gravi anche su immobili di terzi, dalla lettura della ultima relazione del professionista delegato nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 496/2017 sembra potersi ritenere che il predetto creditore rimarrà insoddisfatto.

2) Classe creditori privilegiati

In detta classe sono inseriti i creditori privilegiati per redditi professionali o imposte e tasse, senza alcuna distinzione della tipologia di privilegio. E per essi la ricorrente ha previsto una soddisfazione nella misura del 50%.

3) classe creditori chirografari

In detta classe sono inseriti i creditori chirografari per i quali il piano concordatario prevede il pagamento nella misura del 5,897%.





Situazione patrimoniali: i beni di proprietà

Immobili. Dalle ispezioni ipotecarie e catastali risulta che la debitrice è titolare esclusivamente dell'immobile sito in San Giovanni la Punta, Via Roma n. 82 acquistato con atto del 16/3/2007 in catasto al foglio 7, particella 50 sub. 4.

Mobili registrati. La debitrice è proprietaria di una autovettura modello KIA targata DR227KR immatricolata il 24/7/2008 e da detta data intestata alla debitrice (all. 9_5) e di un motociclo immatricolato il 9/12/2019 e acquistato usato dalla debitrice in data 31/7/2024 (all. 9_6).

Depositi bancari. La debitrice è titolare del conto corrente n. 000047594841 acceso presso Bper Spa, agenzia 3 che alla data del 10/1/2025 presenta un saldo pari ad € 9.846,04 (all. 9_7), del conto corrente postale **** 559, collegato alla postapay evolution, con saldo al 9/1/2025 pari ad € 8.030,45 (all. 9_8) e del conto corrente postale ordinario n.***441 con saldo al 9/1/2025 pari ad € 62,22 (all. 9_9).

Altri beni. La debitrice non possiede altri beni mobili, titoli o investimenti mobiliari.

Situazione finanziaria

La debitrice è nubile e convive nell'immobile di proprietà con i genitori Scuderi Vincenzo e Strano Agata. Allo stato risiede nello stesso immobile anche il fratello Scuderi Claudio.

Le spese mensili del nucleo familiare, composto allo stato da 4 persone, sono state quantificate in € 2.558,00, ivi compresa la spesa per la rata del mutuo BPER, il cui debito come detto non rientra nel piano concordatario stante la regolarità dei pagamenti. Il dettaglio delle voci nella tabella che segue.

Misura	Valori Medi
Numero di componenti	4,00
Alimentari e bevande	550,00
Abbigliamento e calzature	150,00
Acqua e condominio	53,33
Manutenzione	200,00
Combustibili ed energia	150,00
Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa	50,00
Sanità	150,00
Trasporti	284,67
Comunicazioni	100,00





Abbonamento radio-televisione e internet	20,00
<u>Rata mutuo casa BPER</u>	<u>850,00</u>
Totale	2.558,00

Non si è tenuto conto delle spese professionali della debitrice in quanto ai fini della determinazione del reddito disponibile si è tenuto conto del reddito percepito al netto delle spese forfettizzate nella misura del 22% come da normativa fiscale.

L'andamento crescente del reddito della debitrice (cfr. dati esposti al precedente paragrafo 9) consentono di esprimere un giudizio di sostenibilità della proposta di concordato in continuità.

Finanza esterna

Non è previsto l'apporto diretto di finanza esterna al nucleo familiare della ricorrente.

10. COSTI DELLA PROCEDURA, SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI E VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEL PIANO DEL CONCORDATO MINORE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La sottoscritta ha stimato i presumibili costi della procedura di concordato minore in € 53.000,00 come segue:

- € 400,00 per spese di procedura (contributo unificato e imposta di registro sul decreto di omologa);
- € 2.288,21 saldo del compenso dell'OCC, al netto degli acconti già ricevuti;
- € 5.300,00 per spese compensi Commissario Giudiziale;
- € 45.011,51 sono destinati ai creditori e segnatamente
 - € 30.000,00 al creditore ipotecario di secondo grado;
 - € 672,18 ai creditori privilegiati con una falcidia del 50%;
 - € 14.338,35 ai creditori chirografari con una falcidia del 94,102%.

I dati relativi ai creditori sono riepilogati nella tabella che segue:

Creditore	Tipo Debito	Debito rilevato	Falcidia	% di soddisfo	Importo offerto
IBLA - FIRE	Ipotecario	30.000,00	-	100,0%	30.000,00
avv Agostinelli	privilegio	761,28	380,64	50,0%	380,64
Regione Siciliana	privilegio	503,07	251,54	50,0%	251,54





Comune di san Giovanni La Punta	privilegio	80,00	40,00	50,0%	40,00
Regione Siciliana	chirografo	70,53	66,37	5,897%	4,16
IBLA - FIRE spese legali	chirografo	7.504,35	7.061,82	5,897%	442,53
IBLA - FIRE credito da fideiussione	chirografo	192.500,00	181.148,28	5,897%	11.351,73
IFIS	chirografo	43.071,70	40.531,76	5,897%	2.539,94
Totale		274.490,93	229.480,40		45.010,53

Per quanto riguarda la valutazione sulla convenienza del concordato minore occorre tenere presente che l'unico bene liquidabile della debitrice è rappresentato dall'immobile di abitazione che è posto in vendita all'incanto con base asta pari ad € 50.203,12 con offerta minima valida pari ad € 37.652,34 (cfr. all. 4_4).

Nella detta procedura, per come riferito dalla debitrice, al momento non risulta tra gli intervenuti la BPER, creditore fondiario, che alla data del 17/12/2024 vanta un credito per sorte capitale pari ad € 92.678,19 (cfr. all. 4_2).

Ove l'immobile fosse venduto in seno alla procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi il Tribunale di Catania, R.G.E 496/2017 il creditore fondiario avrebbe diritto ad intervenire tardivamente, avendo comunque diritto, a norma dell'art. 528 c.p.c, 2° comma *“alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.”* Ed a norma dell'art. 566 c.p.c. *“I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 secondo comma, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti della espropriazione”*.

In siffatta ipotesi, con il ricavato della vendita dalla procedura esecutiva, avuto riguardo al prezzo di vendita, alle spese in prededuzione appare verosimile che il creditore fondiario rimanga parzialmente insoddisfatto mentre il creditore ipotecario, i privilegiati ed i chirografari rimarrebbero totalmente insoddisfatti.

Con la proposta concordataria la debitrice continuerà a pagare con regolarità le rate del mutuo fondiario e gli altri creditori nella misura proposta, con una rata sostenibile tenuto conto tanto dell'incremento del reddito registrato nel periodo preso in esame e dell'apporto dei conviventi.

Quanto offerto ai creditori diversi da quello fondiario è quindi superiore a quanto ricavabile dalla liquidazione dell'immobile in sede esecutiva.

Occorre dare atto che la debitrice ha ripetutamente tentato di raggiungere con il creditore ipotecario una proposta transattiva e da ultimo a maggio del 2024 (all. 10) aveva offerto alla Fire





D.ssa Letizia Guzzardi

Commercialista
Revisore dei Conti

l'importo di € 25.000,00 da pagarsi in unica soluzione (a fronte di una iscrizione ipotecaria pari ad € 30.000,00) circostanza che avrebbe evitato il ricorso alla procedura che ci occupa.

11. CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni sopra esposte la sottoscritta, esaminata la documentazione offerta dalla debitrice e quella acquisita e risultante dalle verifiche condotte **attesta la fattibilità della procedura di concordato minore in continuità** così come proposto e come dettagliato nella presente relazione di attestazione, a condizione che sia disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 496/2017.

Conferma che sulla base delle informazioni raccolte e disponibili agli atti, attualmente **l'ipotesi liquidatoria non sia conveniente rispetto a quanto proposto.**

La sottoscritta rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria qualora fosse necessario acquisire ulteriori informazioni.

12. ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, la sottoscritta Dott.ssa Letizia Guzzardi GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- I documenti messi a disposizione dalla Debitrice proponente e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale della Debitrice e del suo nucleo familiare;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Concordato minore ex art. 74 e ss. D.Lgs. 14/2019.

Catania 12/1/2025

Il Gestore

Dott.ssa Letizia Guzzardi

Allegati:

0 istanza di accesso alla procedura

0_1 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

0_2 atto_di_nomina_ Guzzardi proc. 47-2024;

0_3 Relazione sulla situazione economico





D.ssa Letizia Guzzardi

Commercialista
Revisore dei Conti

- 2_1 stampa anagrafe tributaria
- 2_2 Banca d'Italia - Centrale allarme interbancario
- 2_3 Banca d'Italia - Centrale rischi
- 2_4 Certificazione CRIF
- 2_5 certificati casellario e carichi pendenti
- 3_1 Lettera Fideiussoria in favore di BAPR
- 3_2 Decreto ingiuntivo n.303-2015 notificato
- 3_3 iscrizione albo avvocati
- 4_1 Contratto mutuo per acquisto abitazione
- 4_2 conteggio ad estinzione mutuo BPER
- 4_3 relazione professionista delegato
- 4_4 Avviso di vendita 5° incanto
- 4_5 dichiarazione di credito FIRE e procure
- 4_6 allegati alla dichiarazione di credito FIRE (cartella zip)
- 4_6 bis pec Avv. Ferraro del 10.1.2025
- 4_6 ter documentazione allegata alla pec del 10.1.2025
- 4_7 attestazione INPS
- 4_8 attestazione INAIL
- 4_9 Attestazione Cassa Forenze
- 4_10 Attestazione Agenzia delle Entrate
- 4_11 Attestazione CCIAA
- 4_12 Avv. Agostinelli dichiarazione credito
- 4_13 Agenzia delle Entrate Riscossione
- 4_13 bis rateizzazione e pagamento bollo 2021
- 4_14 Regione Siciliana
- 4_14 bis rateizzazione bolli 2017-2019
- 4_14 ter ricevute pagamento rateizzazione bolli 2017-2019
- 4_15 Comune di san Giovanni La Punta
- 4_15 Bis ricevuta pagamento tari 2023
- 4_16 decreto ingiuntivo IFIS NPL già Intesa Sanpaolo
- 4_16 Bis verbale mediazione IFIS





- 4_16 ter opposizione a D.I. IFIS
- 4_16 quater Storico opposizione IFIS
- 4_16 quinquies pec del 2.1.25 al legale di IFIS
- 4_16.1 concessione decreto ingiuntivo IFIS NPL già Intesa Sanpaolo
- 8 risultanze ipocatastali (cartella)
- 9_1 Stato famiglia
- 9_2 redditi Scuderi Emanuela Annita
- 9_2 bis registri iva Scuderi Emanuela Annita
- 9_3 reddito Scuderi Vincenzo
- 9_4 redditi Strano Agata
- 9_4 bis redditi Strano Agata
- 9_5 libretto autovettura targata DR227KR
- 9_6 libretto motociclo targato ES28361
- 9_7 estratto conto BPER al 10-01-2025
- 9_8 estratto conto postapay al 9-1-2025
- 9_9 conto corrente postale ordinario al 9-1-2025
- 10 Relazione sulle proposte transattive

